

Congedi per genitori

MISURE FINO AL 30 GIUGNO 2021

Smart Work

La misura, introdotta dal DL 13 Marzo 2021 e valida fino al 30 Giugno 2021, riconosce al genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di anni 16, **alternativamente all'altro genitore**, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

- sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Congedo

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, **alternativamente all'altro genitore**, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, oltre al riconoscimento della contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, **alternativamente all'altro genitore**, il genitore lavoratore può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- durata dell'infezione da Covid-19 del figlio;
- durata della quarantena del figlio.

Per i periodi di astensione fruiti non è prevista corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma sussiste il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.